



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it

confsal
Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Facoltà delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro

“Chiarimenti sulla circolare del DFP n. 2 del 2015 “

Con nota n. 24210 del 16/4/2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un quesito del Comune di Brescia in merito alla facoltà delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro al compimento della anzianità contributiva prevista per il pensionamento anticipato di vecchiaia per coloro che, avendo maturato tali requisiti contributivi, non hanno 62 anni di età.

Ricordiamo che la facoltà delle Amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nasce con l'art. 72, c. 11, del DI 112/2008. Inizialmente i requisiti considerati erano quelli dell'anzianità contributiva massima dei 40 anni, successivamente, a seguito dell'avvento della riforma Fornero, i requisiti da considerare sono quelli previsti per il pensionamento anticipato di vecchiaia ossia per gli uomini 42 anni e 6 mesi e 41 anni e 6 mesi per le donne, fermo restando il compimento dei 62 anni di età.

È noto che la norma generale all'art. 24, c. 10, del DI 201/2011 prevede che qualora si accede alla pensione anticipata di vecchiaia ad una età inferiore ai 62 anni ciò comporta una riduzione del trattamento pensionistico in ragione degli anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni di età.

Stante la norma generale del DI 201/2011, immediatamente dopo con il DI 216/2011, e per ultimo con la legge 190/2014, il legislatore è intervenuto prevedendo che la penalizzazione (e cioè la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici) non si applica a coloro che maturano i requisiti di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 e non hanno i 62 anni di età.

È utile ricordare che rientra nel diritto e nella volontarietà dei singoli accedere al pensionamento anticipato alla maturazione dei previsti requisiti contributivi e senza subire penalizzazioni qualora tali requisiti vengono maturati entro il 31/12/2017.

Al pensionamento anticipato di vecchiaia si può accedere quindi con i seguenti requisiti contributivi:

- **Nell'anno 2015**
 - o Uomini: 42 anni e 6 mesi;
 - o Donne: 41 anni e 6 mesi.
- **Negli anni 2016 e 2017**
 - o Uomini: 42 anni e 10 mesi
 - o Donne: 41 anni e 10 mesi

senza dover scontare alcuna penalizzazione dovuta all'età anagrafica.

Nella nota del Dipartimento della funzione Pubblica non ci sembra sia rimarcato abbastanza il principio sul quale può basarsi la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come se ogni Amministrazione potesse decidere in tal senso senza ragione, in modo occasionale e, peggio, discriminante.

A tal proposito rammentiamo che la facoltà può essere esercitata dall'Amministrazione *"Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,"* (art. 72, c. 11, DI 112/2008) e che *"In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo."* (art. 16, c. 11, DI 98/2011).

Fra l'altro è necessario capire la motivazione alla base di una eventuale scelta in tal senso e qualora riconducibile ad un contenimento della spesa, le Amministrazioni dovrebbero *"adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."* e che *"i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative."* (art. 16 DI 98/2011)

Stante quindi il dettato normativo che si muove sui seguenti principi: decisione motivata, esigenze organizzative, criteri di scelta; la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con la sola maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato di vecchiaia non può avere la caratteristica della "casualità" e della "genericità". Lo stesso deve rientrare in un processo più complesso per il quale è prevista non solo l'informazione, ma anche l'esame congiunto con le Organizzazioni sindacali ai sensi di quanto previsto dal CCNL e dal Dlgs 165/2001.

Roma, 27 aprile 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Battaglia)